



Tribunale Ordinario di Torino
Settima Sezione Civile

Procedimento 19469/2026 promosso da
[REDACTED] CUI [REDACTED]
Rappresentato dall'avv. CAPRIATA MARCO

Il Giudice

- Visto il ricorso
- visto l'art. 35 bis d.lgs. 25/2008;
- ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;
- ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;
- preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);
- osservato che il Ministero dell'interno non ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione;
- rilevato che la PA ha applicato alla decisione la normativa di cui al Regolamento UE 2024/1348 ed al d.l.100/2026 - avendo il ricorrente formalizzato la domanda di protezione internazionale in data successiva al 12.6.2026 - e ha seguito la procedura accelerata;
- rilevato che la difesa del ricorrente ha tempestivamente richiesto, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. 25/2008 e dell'art. 68, par. 3-5 Reg. (UE) 2024/1348, l'autorizzazione rimanere nel territorio nazionale nelle more del giudizio;
- ritenuto: che sussistano gravi e circostanziate ragioni che giustificano l'accoglimento dell'istanza, alla luce delle allegazioni e documenti difensivi, con particolare riguardo a quanto riferito alla Commissione circa gli accadimenti che avrebbero determinato il richiedente a lasciare il paese legati all'omicidio del padre e alle conseguenze dello stesso, osservando ancora che appare necessario approfondire il dato relativo alla possibile appartenenza del richiedente ad una categoria di soggetti *"le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive"* (ex art. 42, comma 1, lettera j) Regolamento 1348/2024).
- ritenuto, pertanto, in applicazione dell'art. 68 del Regolamento (UE) 2024/1348, che il ricorrente deve essere autorizzato a permanere nel territorio dello Stato nelle more della definizione del giudizio di merito;
- ritenuto doversi fissare udienza secondo gli artt. 737 ss. c.p.c.;

P.Q.M.

AUTORIZZA il ricorrente a permanere nel territorio dello Stato nelle more della definizione del giudizio di merito.



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 650/2026 del 22/10/2026
RG n. 19469/2026

MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:

- **potrà** depositare, **ENTRO 20 giorni** dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
- **dovrà** trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di Protezione Internazionale; ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza;
- **Dispone** la **trasmissione** del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.

FISSA UDIENZA al **21.5.2027 ore 11.00** - aula 25 ingresso 8 -

DISPONE

L'archiviazione del procedimento 19469 / 2026 - SUB 1.

Torino, lì 19/10/2026

Il Giudice Sara Perlo

